



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 del 09/08/2023

Oggetto: Divieto di accensione fuochi di qualunque tipo lungo il litorale gioiese.

IL SINDACO

PREMESSO che è consuetudine di molti cittadini e turisti nella notte di San Lorenzo (10 agosto) utilizzare il litorale per accensione di fuochi di qualunque tipo anche se contenuti all'interno di bracieri, così ponendo in essere attività varie che si pongono in contrasto con le norme imposte sull'utilizzo delle aree demaniali, le quali vietano stabilmente l'accensione di fuochi sulla spiaggia e sul demanio marittimo;

RITENUTO che è pertanto necessario emanare specifico provvedimento atto a limitare l'utilizzo del litorale del Comune di Gioia Tauro, in particolare, nelle ore serali e notturne a decorrere dalle ore 19.00 alle ore 07.00, adottando misure di vigilanza e controllo del litorale stesso e definendo la misura delle sanzioni amministrative applicabili in caso di accertata violazione dei divieti in oggetto;

VISTO il D.lgs. n.267/2000 (TUEL)

VISTO gli art. 7/bis, 50 del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ORDINA

1. è vietata l'accensione di fuochi/falò di qualunque tipo anche se contenuti all'interno di bracieri e l'accatastamento di legname/o materiale per l'accensione di fuochi;
2. nel caso di accertata violazione del predetto divieto di accensione, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti ivi compreso il D.L. n.19/2020;

DISPONE CHE

la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura, alla Polizia di Stato, Comando Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera Gioia Tauro, al Comando di Polizia Municipale;

la presente ordinanza sia pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune e che della stessa sia fatta adeguata pubblicità su tutti i canali istituzionali.

Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricati, ognuno nell'ambito delle relative competenze alla vigilanza e verifica del rispetto della presente Ordinanza

AVVERTE CHE

restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti ivi compreso il D.L. n.19/2020, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di gg.120 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL SINDACO

Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)